ORARIO DI LAVORO
Un contributo alla chiarezza

La trattativa in corso su orario di lavoro, congedi, aspettative si sta avviando alla fase conclusiva dopo che la Banca ha accolto molte delle richieste da noi presentate e chiarito le modalità di applicazione del nuovo strumento gestionale, il così detto "presidio delle esigenze operative".

La valutazione definitiva sarà possibile solo dopo l'analisi e la discussione dei testi dell'ipotesi d'accordo.

Un accordo che contiene evidenti acquisizioni dal punto di vista normativo ed economico per ciò che riguarda congedi, aspettative, tutela della maternità e della paternità, banca delle ore, banca del tempo e che afferma una profonda modificazione dell'orario di lavoro in direzione del riconoscimento di significativi spazi di libertà di scelta a favore di chi lavora.

Ovviamente, si è dovuto tener conto anche della necessità di contemperare le esigenze di normale operatività.

Considerato che sono pervenute molte richieste di chiarimento, in particolare sulle modificazioni dell'orario di lavoro, con la presente circolare intendiamo offrire un primo contributo alla chiarezza sui reali contenuti dell'ipotesi d'accordo**, anche attraverso un confronto tra la normativa vigente e le innovazioni introdotte.**

Per quanto concerne congedi, aspettative, permessi legge 104, part-time, regimi orari particolari (orario concentrato, multiperiodale e personalizzato), lavoro a distanza (telelavoro e lavoro delocalizzato), banca del tempo, banca delle ore e part-time in uscita, diffonderemo, immediatamente dopo il confronto negoziale, i testi definitivi.

1. Durata orario di lavoro

Normativa vigente

La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio:
- presso l'Amministrazione Centrale, tra le **ore 7.45 e le ore 9.15**;
- presso le Filiali, tra le **ore 7.45 e le ore 9.00.**

Innovazioni contenute nell'ipotesi d'accordo

La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio:
- presso l'Amministrazione Centrale, tra le **ore 7.30 e le ore 9.30**;
- presso le Filiali, tra le **ore 7.30 e le ore 9.00**.

Il dipendente può **liberamente scegliere** di rendere **una prestazione minima** giornaliera della durata **di 6 ore e 30 minuti ovvero una prestazione compresa tra le 6,30 ore e le 7,30 ore, senza necessità di autorizzazione.**

2. Presidi operativi

Normativa vigente

Filiali
La flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero del personale delle Filiali è riconosciuta **compatibilmente con l'esigenza di garantire l'attività di sportello e, più in generale, il funzionamento dello Stabilimento.**

Possono usufruire della flessibilità:
- i dipendenti addetti alle unità che svolgono attività di Vigilanza e di Ricerca Economica, fatte salve particolari o temporanee esigenze di servizio;

- il restante personale a rotazione e di norma nei limiti **del 50% per ogni unità operativa,** tenendo conto delle effettive risorse disponibili nonché delle concrete situazioni sotto il profilo logistico.

Amministrazione Centrale
Non può avvalersi della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero il personale addetto a settori dell'Amministrazione Centrale per i quali ricorrano particolari esigenze tecnico-operative.

Innovazioni contenute nell'ipotesi d'accordo

Al fine di assicurare **il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario**, il Capo della Struttura può disporre **la presenza in servizio del dipendente a partire da una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilità in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera.**

Principi di ordine generali con riferimento all'introduzione dei presidi in entrata:

a. i presidi sono compatibili con il godimento della flessibilità volontaria anticipata rispetto all'orario del presidio. Esempio: il dipendente chiamato al presidio alle ore 9.00 può entrare alle 7.30;
b. laddove il presidio riguardi attività ricorrenti, quale ad esempio quella di cassa, il presidio previsto alle ore 8.00, che sostituirebbe il vigente orario rigido, consentirebbe comunque l'utilizzo della flessibilità volontaria a partire dalle 7.30, con la libera scelta della lavoratrice e del lavoratore di fornire una prestazione minima di 6.30 con riferimento all'orario d'ingresso (7.30);
c. la richiesta di presidio per le attività ricorrenti sarà regolamentata con percentuali massime di colleghi da adibire, pari a:

- **40%** nelle Filiali con meno di 30 addetti;
- **25%** nelle Filiali fino 100 addetti;
- **20%** nelle Filiali con più di 100 addetti e nelle Strutture dell'Amministrazione Centrale.

La richiesta di presidio da parte dei Capi delle Strutture dovrà tener conto della distribuzione degli orari di ingresso e di uscita per effetto del ricorso alla flessibilità volontaria degli addetti a quelle realtà.

Esempio: se nella Filiale X con un organico pari a 40 addetti, 6 dipendenti entrassero alle ore 9.00 usufruendo della flessibilità volontaria, il Capo della Struttura, a fronte di un presidio richiesto a partire dalle ore 9.00, non potrà non tener conto di quelle presenze ai fini della individuazione della prevista percentuale del 25%.

È stato, anche, rafforzato il principio della rotazione.

Al fine di rendere ulteriormente comprensibile il funzionamento dei presidi e la compatibilità con la flessibilità volontaria, riportiamo alcuni esempi significativi:

Esempio 1

<u>Richiesta di presidiare l'orario delle 9.00</u>

Il dipendente:

- ✓ entra alle 9.00 ➔ svolge l'intera prestazione giornaliera (7,30 ore) ed esce alle 17.20;

- ✓ entra alle 9.00 ➔ svolge la prestazione minima giornaliera (6,30 ore), esce alle 16.20 e compensa la deficienza con le eccedenze accumulate o da accumulare;

- ✓ entra alle 7.30 ➔ svolge l'intera prestazione giornaliera (7,30 ore) e esce alle 15.50;

- ✓ entra alle 7.30 ➔ svolge la prestazione minima giornaliera (6,30 ore), esce alle 14.50 e compensa la deficienza con le eccedenze accumulate o da accumulare;

- ✓ in tutti le ipotesi sopra indicate, può ridurre l'orario di mensa fino a 30 minuti (vedi punto 3 Intervallo mensa); di conseguenza tutti gli orari di uscita si ridurrebbero in proporzione.

Esempio 2

<u>Richiesta di presidiare l'attività fino alle 16.20</u>

Il dipendente:

- ✓ entra alle 9.00 ➔ svolge l'intera prestazione giornaliera (7,30 ore) ed esce alle 17.20;

- ✓ entra alle 9.00 ➔ svolge la prestazione minima giornaliera (6,30 ore), esce alle 16.20 e compensa la deficienza con le eccedenze accumulate o da accumulare;

- ✓ entra alle 7.30 ➔ fino alle 16.20 svolge una prestazione di 8 ore (non può uscire prima di tale orario), i 30 minuti eccedenti le 7,30 ore compensano eventuali

deficienze orarie, ovvero si configurano come lavoro straordinario senza necessità di autorizzazione (da utilizzare, in alternativa e volontariamente, come Banca ore e/o Banca del tempo).

3. Intervallo mensa

Normativa vigente

La durata dell'intervallo dell'orario di lavoro è di:

- **50 minuti** per le Unità dell'Amministrazione centrale ubicate in Roma e le Filiali dotate di mensa interna;
- **40 minuti** per le Unità dell'Amministrazione centrale situate nel Centro Donato Menichella, per il Servizio Produzione Banconote e per la Divisione Cassa speciale del Servizio Cassa generale nonché per le Filiali di Roma CDM e Piacenza;
- **60 minuti** per le altre Filiali.

PS. Per le Filiali STC l'orario di lavoro sarà oggetto del previsto confronto.

Innovazioni contenute nell'ipotesi d'accordo

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può **ridurre fino a 30 minuti** l'intervallo previsto per la Struttura di appartenenza, o **ampliarlo fino a un massimo di 2 ore, nell'ambito dell'arco orario 12.40-14.40.** L'innovazione vale per tutte le tipologie di intervallo (mensa interna, convenzione con ristorante e ticket).

Il Capo della Struttura può variare **la collocazione, ma non la durata,** dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40.

Non sarà più obbligatorio, per usufruire dell'intervallo, rientrare in servizio per almeno 15 minuti.

4. Ulteriori aspetti

a. L'arco orario di normale operatività viene fissato:
   - dalle 7,30 alle 18,45 per l'A.C., le Filiali regionali e per quelle ad ampia operatività;
   - dalle 7,30 alle 17,45 per le restanti Filiali.

b. Sono confermati i turni e gli sfalsamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. **La flessibilità in entrata diventa per tutti di 15 minuti.**

c. L'introduzione di nuovi turni, che allo stato necessita di una informativa ai sindacati da parte dei Capi delle Strutture, sarà condizionata da procedure più stringenti che assegnano ai rappresentanti dei lavoratori un ruolo di controllo e di intervento più significativo.

d. E' istituito un **Osservatorio sull'orario di lavoro**, costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dell'Amministrazione, che monitora l'applicazione della normativa in materia e interviene nel caso di applicazione non coerente con il quadro regolamentare e lo spirito dell'accordo.
   All'Osservatorio è demandata, anche, la disamina di tutti quei casi in cui, a livello di singola realtà locale, non sia stata trovata - trascorso un periodo sperimentale di sei mesi - una soluzione condivisa con il sindacato sull'introduzione di nuovi turni e sfalsamenti.

e. Si confermano gli accordi che regolano situazioni particolari quali ad esempio: misure di accompagnamento alla chiusura delle Filiali, accordi relativi al Servizio Produzione Banconote, alle Filiali STC, alla Filiale dell'Aquila.

Roma, 5 marzo 2014

LA SEGRETERIA NAZIONALE UILCA-UIL	LA SEGRETERIA NAZIONALE FISAC-CGIL	LA SEGRETERIA GENERALE FALBI-CONFSAL